

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P715/4179 sott. 5

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 23 settembre 1999. - Richiesta di chiarimenti sull'art. 2, parte seconda, avanzata dal Comando Provinciale VV.F. di Milano. -

Facendo seguito alla nota prot. N° P 183/4179 sott. 5 in data 22 febbraio 2002 di questo Ufficio, comunicasi che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, con il verbale di cui si allega copia, ha espresso il proprio parere, con cui lo scrivente Ufficio concorda, in merito alla problematico di cui all'oggetto.

Parere della Commissione Consultiva Centrale

**COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI
- per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili -**

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA N. 7/02E DEL 17.4.2002

OGGETTO: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO. Richiesta di chiarimenti sull'art.2, parte seconda del D.M. 23.9.1999.

Il Relatore legge la seguente relazione:

Il Comando Provinciale dei VV.F. di Milano, con nota Prot. n° 0649/2002 s.d., fa richiesta di chiarimenti in merito ai disposti di cui all'art. 2 parte seconda del D.M.23/09/99.

In particolare si chiede di conoscere se:

“ per, locali utilizzanti materiali facilmente combustibili o infiammabili debbono considerarsi soltanto attività subordinate all'utilizzo di liquidi infiammabili (carrozzerie, depositi di vernici, depositi di oli minerali ecc.), oppure anche attività con deposito di materiali facilmente combustibili in genere (autorimesse, centrali termiche, officine meccaniche con utilizzo di fiamme libere ecc..).

Inoltre si chiede chiarimento al comma 3 relativamente alla presenza ed all'ampiezza delle aperture di aerazione in quanto il disposto normativo fa riferimento soltanto alle caratteristiche dei serramenti”

A tale riguardo, l'Ispettorato Regionale Lombardia del CNVVF. con nota prot. n° 805/VII 2/1 del 28/01/2002, ritiene che : “ le limitazioni relative all'ubicazione di tali esercizi riguardino tutte le attività nelle quali vi sia utilizzazione o semplice deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili”.

In relazione al secondo quesito lo stesso ufficio ritiene che : “ non sia necessario richiedere specifiche superfici di aerazione per i locali adibiti ad esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti, oltre quelle derivanti dal rispetto dei rapporti aeroilluminanti, tenuto conto dei quantitativi che possibile tenere in deposito e del divieto di manipolazione”.

Ciò premesso, il relatore concorda con il parere espresso dall'Ispettorato Regionale Lombardia, ritenendo che il rispetto dei rapporti aeroilluminanti, possa essere valutato, di norma, richiedendo una superficie di aerazione pari ad 1/30 della superficie pianta del locale.

E' da evidenziare, inoltre, che per quanto attiene al disposto dell'art. 2 Parte seconda, è consentita la concessione di deroga previo parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale, con le condizioni di cui è fatta precisazione nello stesso articolo.

La Commissione, all'unanimità, condivide il parere dei Relatore.